





**Regolamento per la Certificazione di prodotto  
 Certificazione UE per gli Ascensori**

**INDICE**

- 1 SCOPO**
- 2 CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3 RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 4 TERMINI E DEFINIZIONI**
- 5 MODALITA' OPERATIVE**
  - 5.1 Offerta Tecnico-Economica e Domanda di Certificazione**
  - 5.2 Apertura della commessa e assegnazione dell'incarico**
  - 5.3 Ricusazione dell'Ispettore**
  - 5.4 Esame documentale**
  - 5.5 Valutazione dell'unita (ascensore)**
  - 5.6 Riesame e Decisione**
  - 5.7 Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità**
  - 5.8 Impegni reciproci del Cliente e di I.G.M.**
  - 5.9 Classificazione delle Non Conformità**
- 6 RECLAMI E RICORSI**
- 7 DISPOSIZIONI FINALI**

EDIZIONE N° 2		Oggetto	Sigla Responsabili di emissione		
Rev	Data		PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
			RSQ	RSQ	DIR
00	02/01/17	Revisione a seguito rilievi Accredia			
01	25/05/18	Regolamento Privacy (GDPR n. 679-2016)			
02	27/11/18	Revisione a seguito rilievi Accredia (punti 5.5, 6)			
03	10/01/19	Gestione del Logo/Marchio di ACCREDIA da parte dei clienti			
04					
05					

## **Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori**

### **1 SCOPO**

Il Regolamento per la Certificazione di Prodotto è il documento con cui l'Organismo di Ispezione "I.G.M. Certificazioni S.r.l." – nel seguito, più brevemente I.G.M. - stabilisce le condizioni che riguardano il servizio di valutazione della Conformità nell'ambito della Direttiva 2014/33/UE e dalle norme di Legge nel seguito richiamate.

Per gli impianti in deroga si rimanda allo specifico regolamento RG05.

Il Regolamento riveste a tutti gli effetti carattere di obbligazione contrattuale tra I.G.M. ed il Richiedente, in particolare:

- I.G.M. si impegna a svolgere l'attività di Valutazione della conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) stabiliti all'Allegato I della Direttiva con competenza, obiettività, diligenza, imparzialità e integrità professionale, ad emettere, in caso di esito positivo, l'Attestato CE di conformità del prodotto valutato e ad inserire l'Attestato/Certificato suddetto in apposito Registro delle Certificazioni emesse da I.G.M..
- Parimenti, il Richiedente si impegna a collaborare con I.G.M. e ad uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente documento che deve essere visionato ed accettato in via preventiva all'inizio dell'attività di Valutazione della Conformità.

I.G.M. Certificazioni non assume a priori alcun obbligo circa il buon fine dell'attività di Valutazione della Conformità, assumendosi invece la piena responsabilità delle valutazioni condotte e delle risultanze che da esse discendano. Avverso ogni decisione assunta, è previsto che il Richiedente possa opporsi mediante Reclamo che deve essere formulato nei modi e nelle forme previste al par. 6 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è reso disponibile a qualsiasi parte interessata sul sito internet di I.G.M. al seguente indirizzo: [www.igmcertificazioni.it](http://www.igmcertificazioni.it).

Come ogni documento di I.G.M. Certificazioni facente parte del sistema di qualità, anche il presente Regolamento è soggetto a Revisione e I.G.M. si impegna a mantenere aggiornate le revisioni ad ogni mutamento organizzativo e/o normativo, nonché a rendere sempre disponibile l'ultima edizione emessa.

### **2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica alla Certificazione di Prodotto degli Ascensori secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE per le seguenti tipologie:

- Esame finale (allegato V);
- Verifica dell'unità (allegato VIII).

L'organismo effettua l'attività di certificazione ai fini di accordo preventivo di cui all'art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99 (D.P.R. n. 8/2015).

## Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori

### 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.7
- DPR 19 gennaio 2015 n.8 - Regolamento recante modifiche al DPR 162/99 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064.
- DM 19 marzo 2015 - Procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.
- Regolamenti dell'Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA
- Disposizioni con forza di legge o a carattere d'indirizzo emanati da Autorità pubbliche competenti (es. Circolari Ministeriali);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della Conformità - Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- Norme Nazionali ed Internazionali applicabili allo scopo.

### 4 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla ISO/IEC 17000 e i termini e le definizioni seguenti:

**cliente:** Organizzazione o persona che è responsabile verso un organismo di certificazione per assicurare che i **requisiti di certificazione**, compresi i **requisiti di prodotto**, siano soddisfatti.

Ogni volta che nel presente Regolamento Generale venga utilizzato il termine "cliente", questo si applica sia al "richiedente" sia al "cliente", salvo diversamente specificato.

**consulenza:** Partecipazione in:

- a) progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione o distribuzione di un prodotto certificato o di un prodotto da sottoporre a certificazione, o
- b) progettazione, attuazione, gestione o manutenzione di un processo certificato o di un processo da sottoporre a certificazione, o c) progettazione, attuazione, erogazione o manutenzione di un servizio certificato o di un servizio da sottoporre a certificazione.

Nel presente Regolamento Generale, il termine "consulenza" è utilizzato con riferimento ad attività di organismi di certificazione, personale di organismi di certificazione ed organizzazioni connesse o collegate ad organismi di certificazione.

**valutazione:** Combinazione delle funzioni di selezione e determinazione delle attività di valutazione della conformità. Le funzioni di selezione e determinazione sono specificate nella ISO/IEC 17000:2004, punti A.2 e A.3.

**prodotto:** Risultato di un processo.

Nella ISO 9000:2005 sono citate quattro categorie generali di prodotti:

- servizi (per esempio, trasporto, vedere la definizione di cui al punto 3.6);
- software (per esempio, un programma per computer, il contenuto di un vocabolario);
- hardware (per esempio, la parte meccanica di un motore);
- materiali da processo continuo (per esempio, un lubrificante).

## Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori

Molti prodotti sono costituiti da elementi appartenenti a differenti categorie generali di prodotti. L'attribuzione della denominazione servizio, software, hardware o materiale da processo continuo dipende dalla prevalenza di una categoria rispetto alle altre.

I prodotti possono comprendere risultati di processi naturali, quali la crescita di piante e la formazione di altre risorse naturali.

**processo:** Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.

**servizio:** Risultato di almeno un'attività necessariamente effettuata all'interfaccia tra il fornitore ed il cliente, che è generalmente intangibile.

**requisito di certificazione:** Requisito specificato, comprendente i **requisiti di prodotto**, che è soddisfatto dal **cliente** come condizione per rilasciare o mantenere la certificazione.

**requisito di prodotto:** Requisito che si riferisce direttamente ad un prodotto, specificato in norme o in altri documenti normativi identificati dallo schema di certificazione. I requisiti di prodotto possono essere specificati in documenti normativi quali regolamenti, norme e specifiche tecniche.

**schema di certificazione:** Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure.

**campo di applicazione della certificazione:** Identificazione di:

- prodotto(i) per cui è rilasciata la certificazione;
- schema di certificazione applicabile;
- norma(e) ed altro(i) documento(i) normativo(i), compresa la loro data di pubblicazione, ai quali il(i) prodotto(i) e(sono) giudicato(i) conforme(i).

**proprietario dello schema:** Persona od organizzazione responsabile per l'elaborazione ed il mantenimento di uno specifico **schema di certificazione**.

**organismo di certificazione:** Organismo di valutazione della conformità di terza parte che attua schemi di certificazione.

**imparzialità:** Presenza di obiettività.

Le definizioni di seguito sono riportate nel DPR 214/2010 e nella **Direttiva 2014/33/UE**:

**Ascensore:** un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un **apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide**, destinato al trasporto:

- 1) di persone,
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

**Supporto del carico:** la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.

## Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori

**Piattaforma elevatrice per disabili:** apparecchiatura atta a consentire, in alternativa ad un ascensore, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita attività motoria.

**Installatore dell'ascensore:** il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità.

**Dichiarazione di conformità:** dichiarazione rilasciata dall'installatore circa la conformità del prodotto, (vedi ISO/IEC 17000:2004).

**Certificazione di conformità:** attestazione di parte terza della conformità del prodotto, (vedi ISO/IEC 17000:2004).

**Valutazione della conformità:** il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori.

**Organismo di valutazione della conformità:** un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.

**Organismo Nazionale di Accreditamento:** l'unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 11).

### Allegato V: Esame Finale

L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore, che soddisfa gli obblighi previsti dall'allegato IV o dell'allegato XI, accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva 2014/33/UE.

### Allegato VIII. Verifica di un Unico Prodotto. (Modulo G)

La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l'attestato di conformità, è conforme ai requisiti della direttiva 2014/33/UE.

## 5 MODALITA' OPERATIVE

### 5.1 Offerta Tecnico-Economica e Domanda di Certificazione

La richiesta di certificazione viene presentata utilizzando apposito modello RC.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Segreteria Tecnica di I.G.M. provvede alla formulazione dell'offerta tecnico-economica (OT) nella quale, vengono descritte in sintesi l'attività tecnica e le condizioni economiche che regoleranno i rapporti tra I.G.M. e l'Installatore – nel seguito indicato come il Richiedente o Cliente.

Il Cliente potrà richiedere la valutazione della conformità Dir. 2014/33/UE "Ascensori":

- Esame finale (allegato V);
- Verifica dell'unità (allegato VIII).

**Regolamento per la Certificazione di prodotto  
Certificazione UE per gli Ascensori**

L'Offerta viene formulata sulla base del Tariffario vigente deliberato dalla Direzione Generale di I.G.M. nel rispetto del Regolamento e della Politica degli sconti approvata dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità ed Indipendenza di I.G.M..

In allegato all'Offerta tecnico-economica, l'Organismo I.G.M. invia la Domanda di Certificazione (DC) che è il documento con il quale il Richiedente chiede a I.G.M. di assumere l'incarico per l'esecuzione della Valutazione della conformità del prodotto.

In caso di accettazione dell'offerta tecnico-economica e di quanto riportato nel presente Regolamento, il Richiedente appone il proprio timbro e firma negli appositi spazi in calce alla Domanda di Certificazione che viene rimandata a I.G.M..

Unitamente alla Domanda di Certificazione, il Richiedente invia l'offerta tecnico-economica e la documentazione tecnica richiesta nell'offerta stessa.

Qualora l'offerta ritorni firmata modificata rispetto all'originale, I.G.M. si riserva di non avviare l'iter di certificazione dandone comunicazione per iscritto al Richiedente.

La suddetta domanda prevede che preventivamente il Richiedente dichiari:

- di avere titolo per effettuare la Domanda di Certificazione;
- di non aver rivolto analogo Domanda ad altro Organismo Notificato riguardante la certificazione dell'ascensore in oggetto;
- che l'impianto sottoposto a procedura di certificazione non sia stato oggetto di parere negativo da parte di altri Organismi Notificati;
- di aver preso visione del Regolamento per la Certificazione di Prodotto di I.G.M. e di accettarne i contenuti e le condizioni.

La documentazione tecnica dell'ascensore, che deve accompagnare la Domanda di Certificazione, deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva stessa, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.

Ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi:

- una descrizione generale dell'ascensore;
- i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione;
- la descrizione dei requisiti RESS e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio: adozione di una norma armonizzata);
- eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- la copia degli attestati/certificati di esame CE/UE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.

## **Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori**

La Domanda di Certificazione può essere trasmessa:

- in originale a mezzo posta o corriere,
- via Posta Elettronica Certificata,
- via email e/o via fax.

In questi ultimi due casi l'Originale deve essere fornito successivamente, in ogni caso non oltre la data di emissione del Certificato di conformità.

### **5.2 Apertura della commessa e assegnazione dell'incarico**

Il perfezionamento dell'ordine e l'apertura della commessa è subordinata al Riesame della Domanda da parte di Responsabile Tecnico avviene entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte del Cliente, mediante apposizione di data, timbro e firma da parte del Responsabile Tecnico sulla domanda stessa.

All'apertura della commessa, alla quale viene assegnato un numero identificativo, fa seguito l'assegnazione del servizio ad un Ispettore da parte del Responsabile Tecnico.

Di seguito, I.G.M. Certificazioni comunica al Richiedente, l'esito favorevole del Riesame della Domanda ed il nominativo dell'Ispettore Certificatore cui è stata assegnata la pratica di certificazione dell'Ascensore.

### **5.3 Ricusazione dell'Ispettore**

Il Richiedente ha la facoltà diricusare il Certificatore, motivandone per iscritto le ragioni, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione dalla data di notifica; in questo caso il Responsabile Tecnico provvede ad assegnare il servizio di certificazione ad altro Ispettore.

Non è ammessa più di una ricusazione per ciascuna pratica di certificazione; un Certificatore, il cui nominativo viene ricusato con motivazioni ritenute valide da I.G.M., non può più essere assegnatario di incarichi presso il Richiedente, fatta salva apposita comunicazione da parte del Cliente nella quale vengano indicate le motivazioni che hanno determinato la cessazione delle cause ostative all'assegnazione dell'incarico.

### **5.4 Esame documentale**

I documenti inviati dal Cliente contestualmente alla Domanda di Certificazione costituiscono la parte essenziale del Fascicolo di Certificazione. Tale documentazione viene esaminata dall'Ispettore incaricato e l'esito dell'esame è comunicato al Cliente con apposito modulo "Esame Documentazione" (ED) che riporta l'esito favorevole o l'eventuale necessità di integrazioni/modifiche alla documentazione stessa.



## **Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori**

In caso di richiesta di integrazioni/modifiche viene accordato al Cliente un tempo massimo di 90 giorni per i necessari adeguamenti nei quali il Cliente è tenuto a trasmettere la documentazione corretta. Decorso tale termine temporale l'Organismo provvede a segnalare il diniego del rilascio della certificazione.

Inoltre, qualora le carenze documentali comportassero la necessità della ripetizione dell'esame documentale, è facoltà di I.G.M. richiedere un corrispettivo aggiuntivo nella misura non superiore al 50% dell'importo complessivo pattuito per lo svolgimento dell'attività di certificazione del prodotto.

### **5.5 Valutazione dell'unità (ascensore)**

Il fascicolo tecnico viene trasmesso e/o consegnato all'Ispettore incaricato, che provvede a prendere contatti con il Cliente per fissare la data dell'attività di certificazione sull'unità ascensore.

Tale attività consiste nell'esecuzione delle prove e misure in campo che vengono eseguite dall'Installatore sotto la direzione dell'Ispettore/Certificatore di I.G.M..

L'Ispettore di I.G.M. accerta la corrispondenza dell'ascensore a quanto descritto nel fascicolo tecnico relativo all'impianto medesimo, successivamente egli effettua tutte le prove e le misure atte ad accertarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla Dir. 2014/33/UE e constata più in generale la rispondenza dell'impianto alle Norme applicabili, nonché l'assenza di ulteriori rischi.

L'Ispettore per il corretto svolgimento del proprio operato si avvale della strumentazione di misura in dotazione, il cui utilizzo è regolamentato nel Sistema di Gestione della Qualità di I.G.M., e della check-list applicabile alla tipologia di ascensore da certificare.

Qualora non fornito in precedenza, all'atto della Verifica funzionale, l'Installatore fornisce al Certificatore il libretto di istruzioni di cui al punto 6.2. dell'Allegato I della Direttiva da compilare nelle sue parti.

Per la valutazione dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'art. 5 della Dir. 2014/33/UE, l'installatore dovrà fornire documentazione attestante la rispondenza di tutti i componenti di sicurezza a quanto previsto dall'allegato I.

La dichiarazione di conformità UE dei componenti di sicurezza dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato II.

La rintracciabilità dei componenti di sicurezza è garantita dal fabbricante nelle modalità previste dall'art.8 "Obblighi dei fabbricanti" della Direttiva.



## Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori

Qualora il Certificatore, nella verifica in campo, riscontra rilievi superabili, concede un tempo massimo di 30 gg per effettuare gli opportuni adeguamenti, e provvede ad una ulteriore verifica (in campo) per attestarne il superamento.

Trascorso il tempo di 30 gg la valutazione si intende negativa.

Ultimata la verifica dell'unità, il Certificatore provvede alla trasmissione di tale documento, unitamente alla check-list con le eventuali evidenze prese in campo.

### 5.6 Riesame e Decisione

Il Responsabile Tecnico e/o Sostituto, effettua la valutazione della pratica registrandone l'esito mediante apposito Rapporto di Valutazione e, in caso di valutazione positiva, invia la documentazione al Comitato Tecnico di Certificazione (CdC) per il conseguente riesame e delibera. Tale attività di delibera sarà effettuata da personale non coinvolto nell'attività di certificazione

Il Comitato di Certificazione, dopo aver esaminato la correttezza formale dell'iter di certificazione, redige apposita Delibera di Certificazione e presenta il Certificato di Conformità alla Direzione Generale che tramite il legale rappresentante provvede, per il rilascio del Certificato.

Una volta emesso il Certificato, I.G.M. comunica al Richiedente il buon esito della valutazione della conformità dell'unità e, una volta ottenuto il pagamento per la prestazione, provvede alla trasmissione del Certificato di conformità.

Il Certificato di conformità riporta il riferimento alla norma di prodotto, i dati identificativi dell'impianto, la configurazione dell'impianto, l'ubicazione dell'unità, la rintracciabilità dei componenti di sicurezza: Descrizione, Costruttore/Tipo, Lotto/Serie, Certificazione, l'installatore e la data di rilascio.

Nel caso in cui l'esito della valutazione della conformità sia negativo, l'Organismo I.G.M. comunicherà per iscritto quali sono le cause che hanno determinato la decisione di negare l'emissione del Certificato di conformità, evidenziando le non conformità da eliminare e gli eventuali costi aggiuntivi. Avverso tale decisione è facoltà del Richiedente/Cliente ricorrere secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 6.

## **Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori**

Una volta espresso parere negativo alla certificazione dell'ascensore, qualora il Cliente, dopo aver risolto le cause che hanno portato a tale esito (negativo), intendesse sottoporre nuovamente a valutazione di conformità l'ascensore, dovrà accettare nuova offerta con i costi aggiuntivi (in misura non superiore al 75% dell'importo da tariffario).

Trascorsi sei mesi dalla valutazione con esito negativo, dovrà formulare una nuova Domanda di Certificazione e ripetere l'iter sopra descritto.

Qualora l'installatore non provvede a formulare nuova domanda di certificazione, IGM informa del diniego della pratica gli altri OO.NN. per il tramite delle associazioni di categoria e l'autorità competente (es. MiSE), emettendo verbale con esito negativo.

### **5.7 Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità**

L'Attività dell'Organismo è monitorata dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (brevemente CSI) per quanto riguarda l'assenza di conflitti di interesse e la tutela delle Parti interessate (Consumatori, Istituzioni, Produttori, ecc.) al processo di certificazione del prodotto. La Direzione Generale di I.G.M. ha delegato al CSI, rappresentativo delle Parti istituzionali, economiche e sociali interessate alle attività di certificazione svolte dall'Organismo, il compito di fornire indirizzi per lo sviluppo delle attività e di monitorare il corretto andamento delle medesime, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'imparzialità ed alla promozione del valore arrecato alle Parti interessate.

Tra i compiti del Comitato c'è anche la vigilanza sulle politiche dell'Organismo in tema di tariffe, l'assenza di indebite pressioni e di comportamenti discriminatori che l'Organismo potrebbe porre in atto nel corso della propria attività.

**Regolamento per la Certificazione di prodotto  
Certificazione UE per gli Ascensori****5.8 Impegni reciproci del Cliente e di I.G.M.**

Il presente Regolamento individua gli obblighi reciproci dell'Organismo I.G.M. e del Cliente che vengono sottoscritti con la firma del contratto/ordine.

**Impegni di I.G.M.**

Con la firma e l'accettazione del contratto I.G.M. Certificazioni si impegna a svolgere il servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

In particolare I.G.M.:

- non svolge né direttamente né attraverso i propri Verificatori attività di consulenza, installazione, progettazione e manutenzione di ascensori;
- non effettua pressioni indebite nei confronti dei propri Verificatori, né di tipo finanziario, né di altra natura al fine di condizionare l'esito della verifica;
- effettua l'analisi dei rischi per valutare eventuali minacce alla propria imparzialità e la sottopone al vaglio del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità per il parere di competenza;
- si impegna affinché tutto il proprio personale non divulghi a terzi le informazioni acquisite nel corso delle verifiche; la Società potrà fornire tali informazioni solo dietro richiesta da parte delle Autorità Competenti;
- si impegna a comunicare al Cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il Cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con I.G.M. senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che tutto il proprio personale ha in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura presso laboratori Accreditati;
- garantisce che tutto il proprio personale ha ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere ed è in possesso dei DPI individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

**Modifiche al Regolamento**

I.G.M. Certificazioni si impegna a comunicare al Cliente ogni eventuale modifica del presente Regolamento, anche in corso di attività di Certificazione.

Il Cliente ha tempo 30 giorni per comunicare l'eventuale non accettazione delle modifiche in forma scritta a mezzo raccomandata A/R; ciò comporta, il decadere degli accordi contrattuali e la rinuncia alla certificazione.

## Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori

Trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di I.G.M. Certificazioni senza riscontri da parte del Cliente, le modifiche stesse si intendono accettate.

### Impegni del Cliente

Con la firma e l'accettazione del contratto il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione di I.G.M. tutta la documentazione tecnica e amministrativa nonché i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico quali l'accesso ai locali e la presenza di personale della ditta installatrice; inoltre il Cliente dovrà mettere a disposizione dell'Organismo all'atto della certificazione tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.
- accettare, senza costi aggiuntivi, che all'atto della certificazione possano essere presenti Ispettori dell'Ente Unico di Accreditamento. In tale circostanza I.G.M. si impegna a darne tempestiva comunicazione;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della certificazione possano essere presenti Ispettori I.G.M. Certificazioni inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;
- utilizzare il certificato di prodotto (ottenuto), integralmente, ingrandendolo o riducendolo, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna;
- **NON** utilizzare, **in nessun caso**, il marchio di accreditamento nel rispetto del regolamento RG-09 dell'ente unico di accreditamento (Accredia) in vigore;
- segnalare tempestivamente a I.G.M. eventuali modifiche dei dati forniti in sede di stipula del contratto.

### 5.9 Classificazione delle Non Conformità

Le non conformità vengono classificate secondo due livelli:

- Non conformità minori, comprendono la parziale assenza e/o applicazione di un elemento significativi del sistema di gestione, il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente che, sulla base di evidenze soggettive disponibili, influisce in modo non significativo sulla conformità del prodotto;
- Osservazioni, comprendono tutto ciò che costituisce opportunità di miglioramento del sistema di gestione, nonché i rilievi che mancano di uno dei tre punti su cui si reggono le NC ovvero requisito specificato (applicabile), scostamento o mancanza del requisito, evidenza oggettiva.

La mancata applicazione di elementi significativi del sistema di gestione e/o della normativa vigente applicabile, nonché il mancato soddisfacimento di un requisito del cliente (implicito o contrattuale) non permettono il rilascio della conformità del prodotto.

## Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori

### 6. RECLAMI E RICORSI

#### Reclami

Il Cliente può presentare Reclamo nei confronti dell'operato dell'Organismo I.G.M., che viene preso in carico dalla Direzione Generale, che lo analizza ed individua le eventuali azioni da intraprendere.

Nel caso in cui il Reclamo sia fondato, I.G.M. apre una procedura interna di Non Conformità, secondo quanto previsto dal proprio Sistema di Gestione della Qualità.

Tutti i reclami che vengono ricevuti da I.G.M. vengono presi in carico e trattati da personale interno che non è stato coinvolto nella decisione oggetto del reclamo.

I.G.M. fornisce sempre risposta al Cliente in forma scritta, entro 30 gg, comunicandogli le sue decisioni in ordine al Reclamo. I Reclami sono inoltre rianalizzati periodicamente da I.G.M. nell'ambito del Riesame della Direzione.

#### Ricorsi

Il Cliente che a seguito di Ricorso nei confronti dell'operato di I.G.M. non ritiene adeguate le risposte/decisioni prese dall'Organismo I.G.M., può ricorrere contro lo stesso nelle Sedi Competenti.

I ricorsi possono essere presentati entro 30 giorni dall'emissione del verbale con esito negativo, all'Organismo I.G.M. Certificazioni utilizzando l'apposito di modello di "reclamo", ove il richiedente descrive le motivazioni del ricorso stesso. L'Organismo I.G.M. Certificazioni provvederà a dare risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Tutti i ricorsi che vengono ricevuti da I.G.M. vengono presi in carico e trattati da personale interno che non è stato coinvolto nella decisione oggetto del ricorso.

I ricorsi ricevuti vengono, inoltre, trasmessi al Comitato di Salvaguardia per l'Imparzialità per eventuali e opportune osservazioni e valutazioni.

#### Foro competente

Per ogni controversia, in sede di offerta verrà indicato quale foro competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Cliente.

Previo specifico accordo scritto tra le parti potrà essere scelto altro foro competente.

## Regolamento per la Certificazione di prodotto Certificazione UE per gli Ascensori

### 7. DISPOSIZIONI FINALI

#### Elenco dei certificati emessi

L'elenco completo delle certificazioni emesse è disponibile a chiunque ne faccia richiesta scritta all'Organismo, attraverso il Registro delle Certificazioni (RCA).

#### Trattamento dei dati personali

I.G.M. assicura il trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Privacy) e nel GDPR n. 679-2016, garantendo la riservatezza delle informazioni ottenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività e la estende ai propri Ispettori, impegnandoli a non comunicare, divulgare o utilizzare in qualunque modo notizie, informazioni o dati inerenti, o in qualunque modo collegati, alle attività di ispezione o di certificazione loro assegnate e a non diffonderne la documentazione.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di I.G.M. sottoscrivono accordi di riservatezza con i quali si impegnano tra l'altro a mantenersi liberi da qualunque influenza di natura economica e psicologica oltre che da eventuali conflitti di interesse.

L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter di Certificazione/Ispezione, al cliente in oggetto ed eventualmente all'Ente di Accreditamento.

Nel caso in cui informazioni relative all'organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, I.G.M. Certificazioni ne dà comunicazione scritta al Cliente.

Tuttavia qualora le informazioni vengono richieste dall'Autorità Giudiziaria, l'Organismo provvederà successivamente ad informare il Cliente, salvo diversa disposizione da parte dell'Autorità Giudiziaria stessa.